



COMUNE DI SAMASSI

Provincia Sud Sardegna

C.F./P.I. 00518190921
Via Municipio n.1 C.A.P. 09030
Telef.070/93810-1 Fax 070/9389362
e-mail: uff.segreteria@comune.samassi.ca.it
protocollo@pec.comune.samassi.ca.it

BANDO DI CONCORSO PER L'AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE FINALIZZATE ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAMASSI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:

- La Legge 457/1978 ss.mm.ii., norme per l'edilizia residenziale;
- La L.R. 13/1989 ss.mm.ii., disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- La legge 431/1998 ss.mm.ii., disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;

In esecuzione

- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 25.09.2019, di indirizzi per l'aggiornamento delle graduatorie finalizzate all'assegnazione di alloggi ERP nel territorio del comune di Samassi;
- della Determinazione della Responsabile dell'Area Amministrazione Generale e Vigilanza n.162 del 08.10.2019 di avvio procedura concorsuale per l'aggiornamento delle graduatorie finalizzate all'assegnazione di alloggi ERP nel territorio del comune di Samassi – approvazione bando e relativa modulistica,

RENDE NOTO CHE

Art. 1 INDIZIONE DEL BANDO

E' indetto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6/04/1989, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, il Bando Generale di concorso valevole per la graduatoria generale e le sub graduatorie finalizzate all'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata di nuova edificazione o recuperati che siano disponibili nel Comune di Samassi.

Al presente bando possono partecipare sia i nuovi aspiranti alla assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia coloro che, già iscritti nella graduatoria definitiva approvata con **Determinazione n. 16 dell'11.02.2016**, abbiano maturato condizioni atte a modificare tale pregresso ordine di iscrizione.

Coloro che sono già iscritti nella graduatoria definitiva sono in ogni caso tenuti a rinnovare, a pena di decadenza, la domanda di mantenimento della pregressa iscrizione nella graduatoria definitiva, dichiarando la permanenza dei requisiti generali per la partecipazione al concorso, le precedenti condizioni di punteggio ovvero quelle più favorevoli successivamente maturate.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della L.R. 6/04/1989, n. 13, per situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine e, in genere, per motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

Art. 2

REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso tutti i soggetti che aspirano all'assegnazione di un alloggio ERP nel Comune di Samassi in possesso dei requisiti, compresi i partecipanti al Bando precedente che non siano già divenuti assegnatari.

I requisiti per la partecipazione al concorso sono i seguenti:

- a) **Cittadinanza europea, ovvero, cittadinanza straniera extra europea**, purché i cittadini extra europei siano in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno e risiedano da almeno 5 anni nel Comune di Samassi. I cittadini extra europei concorrono all'assegnazione degli alloggi in condizione di parità con i cittadini europei, ma otterranno l'assegnazione degli alloggi se in posizione di graduatoria utile, solo ed esclusivamente fino al raggiungimento del limite del 10% degli alloggi disponibili.
- b) **Residenza anagrafica o attività lavorativa** esclusiva o principale, alla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.A.S., nel Comune di Samassi, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Si intende attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale.

Ai sensi della L.R. 15 gennaio 1991, n. 7, articolo 2, sono considerati sardi emigrati:

a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;

b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana.

- c) **Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione** su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione.

E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della L.27.07.1978 n. 392, non sia inferiore a:

- 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1-2 persone;
- 60 mq. per un nucleo familiare composto da 3-4 persone;
- 75 mq. per un nucleo familiare composto da 5 persone;
- 95 mq. per un nucleo familiare composto da 6 persone e oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo costituito da una persona.

In caso di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'art. 9 punto b.2.2) della legge medesima;

(Art. 2 punto 2 della Legge n. 13/1989 - Definizione di nucleo familiare)

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e/o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno 2 anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela e affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati. Tale disposizione non si applica ai figli coniugati, conviventi con il nucleo dei genitori, ovvero alle giovani coppie, anche se in corso di formazione, ovvero ai figli maggiorenni non fiscalmente a carico, che partecipano al presente bando in modo autonomo (ossia che intendono staccarsi dai nuclei familiari d'origine). In questi casi nella domanda dovranno essere indicati solo i redditi dei partecipanti che intendono staccarsi dai rispettivi nuclei familiari per costituire uno autonomo (es. fidanzati che intendono sposarsi entro 1 anno dalla domanda, ciascuno dei quali convivente con il proprio nucleo familiare d'origine: nella richiesta di partecipazione dovranno essere indicati esclusivamente i dati anagrafici e reddituali dei due componenti la giovane coppia). Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale.

- d) **Non titolarità di diritti di cui al precedente punto c)**, su uno o più alloggi, anche se

inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della Legge 27.07.1978 n.392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'indicato ambito territoriale di assegnazione.

Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla stessa legge n. 392/1978, con l'applicazione dei parametri indicati nell'art. 2 lettera d) della L.R. n.13/1989;

- e) **Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà**, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, a meno che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno.
- f) **Reddito annuo complessivo riferito all'intero nucleo familiare** non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della L. 05/08/1978 N. 457 e successive modificazioni e integrazioni, pari attualmente a **€ 14.162,00** (Deliberazione Giunta Regionale n. 9/38 del 10/03/2015), salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando. Il reddito complessivo di riferimento è quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari (a cui si applica una detrazione di € 516,45 per ogni figlio a carico e una ulteriore detrazione del 40% sul reddito residuo per i lavoratori dipendenti).
- g) **Non aver ceduto**, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice.
- h) **non aver abusivamente ceduto**, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in concessione;
- i) **non occupare** un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel territorio della Regione Sardegna senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni di legge in vigore (art. 26 comma 4 della Legge 8 agosto 1977, n.513);
- l) **non essere stati sfrattati** da un alloggio ERP per morosità;
- m) **non aver perso il diritto** a una precedente assegnazione di un alloggio ERP per averlo usato per attività illecite, per averlo ceduto in tutto o in parte a terzi non aventi diritto.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle precedenti lettere c) d) e) g) h) i) l) m) anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 della Legge n. 13/1989 per quanto riguarda quello relativo al reddito.

Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale di cui al presente punto; tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni mediante la sottoscrizione congiunta del modulo di domanda.

Art. 3 ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Le graduatorie generali di assegnazione degli alloggi sono formate sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive (relative a concorrenti e nuclei familiari) ed oggettive (relative all'abitazione) dei concorrenti e relativi nuclei familiari.

Con lo stesso punteggio conseguito nella graduatoria generale, vengono quindi stralciate particolari sub-graduatorie riservate a categorie protette di concorrenti.

I punteggi sono così attribuiti:

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE (massimo 8 punti)		
a1)	Reddito annuo procapite del nucleo familiare, determinato secondo le modalità stabilite dal presente bando, non superiore a € 1.540,00 salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente Bando	Punti 2
a1) bis	Reddito annuo procapite del nucleo familiare, determinato secondo le modalità stabilite dal presente bando, non superiore a € 2.568,00 salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente Bando	Punti 1
a2)	Nuclei familiari composto da cinque unità e oltre	Punti 1
a3)	Richiedente che abbia superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, che vive solo o in coppia, anche con eventuali minori a carico	Punti 1
a4)	Famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno, purché i richiedenti vivano in coabitazione, ovvero occupino locali a titolo precario o, comunque, dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa	Punti 1
a4) bis	Condizione aggiuntiva regionale – Famiglie monoparentali.....	Punti 2
a5)	Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3, formalmente riconosciute dalle autorità	Punti 2
a5) bis	Presenza nel nucleo familiare di handicappati, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3),..... <i>Tale punteggio non è cumulabile con quello di cui al precedente punto a5)</i>	Punti 3
a6)	Nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del Bando <i>Tale punteggio non è cumulabile con quelle di cui ai precedenti punti a3) e a4)</i>	Punti 2
b) CONDIZIONI OGGETTIVE (massimo 10 punti)		
b) Situazioni di grave disagio abitativo, accertate da parte dell'autorità competente, esistenti da almeno due anni alla data del Bando, dovute a:		
b1)	Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari) ovvero in alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave) <i>Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto</i>	Punti 4
b2)	Coabitazione nello stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità (condizione grave).....	Punti 2
b3)	Abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità ineliminabili con normali interventi manutentivi..... <i>Tale punteggio non è cumulabile con quello di cui al precedente punto b1)</i>	Punti 2

c) Situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando		
c1)	Abitazione in alloggio abitato da due persone a vano	Punti 2
c2)	Abitazione in alloggio abitato da tre persone a vano	Punti 3
c3)	Abitazione in alloggio abitato da quattro persone a vano	Punti 4
<i>Il punteggio di cui alla lettera c) è attribuito solo in misura di 0,50 al soggetto titolare di un diritto di proprietà e usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'art. 2, lett.c, della suddetta L.R.13/1989, qualora il titolare medesimo non si impegna, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nelle graduatorie e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato.</i> <i>Tale punteggio, inoltre, non è cumulabile con quello di cui al precedente punto</i>		
d) Altre condizioni oggettive		
d)	Abitazione in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, o di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato relativamente all'alloggio di servizio..... <i>Tale punteggio, inoltre, non è cumulabile con quello previsto per le altre condizioni</i>	Punti 4

Art. 4 SUB GRADUATORIE

Appartengono alle particolari categorie di concorrenti da inserire in apposite sub graduatorie:

- Anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che alla data del bando abbiano superato il 60° anno di età, in entrambi i casi anche con minori a carico;
- invalidi ed handicappati: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti che comportino una diminuzione delle capacità lavorative da 1/3 e fino a 2/3 (dal 33% al 66%) – invalidi, o superiore a 2/3 (uguale o superiore al 67%) - handicappati.
- Giovani coppie: nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda ovvero con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda, purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è così determinata:

- Agli anziani, giovani coppie, persone singole vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a 45 mq. da ripartirsi tra tali categorie in percentuale alle relative domande, garantendo comunque agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati;
- Agli invalidi ed handicappati vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra, nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. n. 384/1978.

Art. 5 CANONE D'USO

Il canone amministrativo d'uso dell'alloggio ERP è disciplinato dalla L.R. n° 13/1989 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo a quanto disposto dalla L.R. 7/2000.

In attuazione di queste leggi, per il calcolo dei canoni si considerano il reddito complessivo riferito al nucleo familiare degli assegnatari e i caratteri oggettivi degli alloggi, risultanti dalla superficie convenzionale, dal costo base e dai coefficienti correttivi (fondati sul tipo, sulla classe demografica dei comuni, sull'ubicazione, il livello di piano, la vetustà e lo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile).

Art. 6

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al concorso devono essere compilate sugli appositi moduli in distribuzione presso la sede del Comune di Samassi, nonché scaricabile dal sito internet del Comune di Samassi www.comune.samassi.ca.it.

Decorrenza per la presentazione delle domande: 10.10.2019
scadenza per la presentazione a 45 giorni: 25.11.2019
residenti A.I.R.E. Europa a 60 giorni
residenti A.I.R.E. ExtraEuropa a 90 giorni

Il modulo di domanda di partecipazione al concorso, munito di marca da bollo, debitamente compilato e firmato dal richiedente, accompagnato dalla fotocopia del documento d'identità in corso di validità dello stesso richiedente e della documentazione necessaria finalizzata all'attribuzione dei punteggi, dovrà essere indirizzato al Comune di Samassi **in busta chiusa riportante all'esterno la seguente dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA** e potrà pervenire al Comune in una delle seguenti modalità:

- spedito a mezzo di raccomandata con A/R, in tal caso **farà fede la data del timbro postale di spedizione, ai fini della valutazione del rispetto dei termini.**
- presentato a mano, presso l'Ufficio Protocollo nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico:

	Mattino	Pomeriggio
LUNEDI'	dalle ore 11:00 alle ore 13:00	dalle ore 16:00 alle ore 18:00
MARTEDI'	Chiuso	Chiuso
MERCOLEDI'	dalle ore 09:00 alle ore 11:00	dalle ore 16:00 alle ore 18:00
GIOVEDI'	Chiuso	Chiuso
VENERDI'	dalle ore 11:00 alle ore 13:00	Chiuso

- mediante Posta Elettronica Certificata alla casella PEC del Comune di Samassi all'indirizzo protocollo@pec.comune.samassi.ca.it, avendo cura di riportare nell'oggetto **"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"**. In tal caso la domanda sarà valida:

- a) se sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
- b) ovvero, mediante scansione dell'originale del modulo di domanda debitamente sottoscritto dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare maggiorenni, unitamente alla scansione del documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive la domanda. Il modulo di domanda e tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle istanze dovute ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi o caso fortuito o forza maggiore.

Sono tenuti a presentare domanda di partecipazione al concorso tutti gli aspiranti all'assegnazione di un alloggio, compresi i soggetti già iscritti nella graduatoria comunale vigente e non assegnatari di un alloggio.

Art. 7

INDICAZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

Il richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare devono indicare nel modulo di domanda il proprio numero di codice fiscale.

Art. 8

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Per comprovare il possesso dei requisiti:

Dichiarazione sostitutiva, resa sull'apposito modulo di domanda, da cui risulti il possesso di tutti i requisiti generali per la partecipazione al concorso di cui all'art. 2 del presente bando, in particolare dovranno essere indicati:

- la cittadinanza italiana per il concorrente italiano, la propria cittadinanza per il concorrente di uno Stato aderente all'Unione Europea o di un paese extracomunitario; lo straniero proveniente da paese extracomunitario dovrà attestare altresì di essere titolare di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno almeno biennale e di svolgere una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- la propria residenza e, se la residenza è in Comune diverso da quello di Samassi, anche la propria attività lavorativa prevalente o esclusiva e il luogo ove si svolge;
- dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l'assegnazione di alloggi ERP ai sensi dell'art. 2 lett. b) del presente bando (per gli emigrati).
- il reddito complessivo annuo dell'intero nucleo familiare, determinato dall'art. 21 della L. 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli importi da indicare dovranno essere reperiti nei modelli fiscali, relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2018, sulla base delle indicazioni che seguono e relativo ad ogni persona indicata nella domanda di età superiore a 15 anni:

per i lavoratori dipendenti:

- il reddito imponibile risultante dall'ultima certificazione dei redditi (CU 2019, 730/2019, MODELLO REDDITI 2019 - anno d'imposta 2018);

per i lavoratori autonomi:

- il reddito imponibile risultante dall'ultima denuncia dei redditi – (MODELLO REDDITI 2019 - anno d'imposta 2018);

per i pensionati:

- il reddito imponibile risultante dall'ultima certificazione dei redditi (CU 2019, 730/2019, MODELLO REDDITI 2019 - anno d'imposta 2018);

- per i disoccupati:

- certificato rilasciato dal Centro dei Servizi per il Lavoro attestante lo stato di disoccupazione;

per gli studenti:

- dichiarazione dell'Istituto scolastico attestante l'iscrizione e la regolare frequenza.

CASI PARTICOLARI

Per alcune tipologie di reddito non è previsto dalla normativa fiscale che venga predisposto un modello CU (ad esempio per le collaboratrici familiari). In tal caso dovrà essere indicato, comunque, l'importo del reddito totale percepito nell'anno 2018, nonché l'attività svolta.

Se un componente della famiglia è titolare di pensione non imponibile (categorie Invalidità Civile, Pensione Sociale e Assegno di Sostentamento) dovrà indicare la categoria, affinché l'Ufficio provveda ad applicare le agevolazioni previste per i redditi esenti.

Il coniuge separato che percepisce l'assegno di mantenimento dovrà indicare l'importo annuo ricevuto e specificare la quota percepita per sé e quella percepita per i figli. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale i dati devono essere comunque indicati, con riserva di presentare successivamente la sentenza di separazione e la relativa omologazione del Tribunale.

Dichiarazione sostitutiva, resa sull'apposito modulo di domanda, attestante il possesso, per sé e per tutti i componenti il proprio nucleo familiare, dei requisiti di cui all'art. 2 lett. c), d), e), f) e g).

Per comprovare le condizioni di punteggio:

Per il punteggio indicato nel punto a4) dell'art. 3, certificato di matrimonio o nel caso di nuclei familiari non ancora formati al momento di presentazione della domanda, dichiarazione della volontà di contrarre matrimonio e autocertificazione relativa ai requisiti e alle condizioni attributive di punteggio di ciascuno dei nubendi;

Per il punteggio indicato nei punti a5) e a5 bis) dell'art. 3, copia conforme all'originale del certificato attestante il grado di invalidità rilasciato dall'autorità competente.

Per il punteggio indicato nel punto b1) dell'art. 3, originale e/o copia conforme all'originale del certificato rilasciato dall'autorità competente dal quale risulti l'inidoneità abitativa dell'alloggio.

Per il punteggio indicato nel punto b3) dell'art. 3, originale e/o copia conforme all'originale del certificato rilasciato dall'autorità competente dal quale risulti l'antigienicità dell'alloggio.

Per il punteggio indicato nella lettera c), punti c1), c2) e c3) dell'art. 3, originale e/o copia conforme all'originale del certificato rilasciato dall'autorità competente dal quale risulti la dettagliata indicazione dei vani utili di cui si compone l'alloggio.

Per il punteggio indicato nella lettera d) dell'art. 3, fotocopia del provvedimento giudiziario o del verbale di conciliazione giudiziaria o dell'ordinanza di sgombero o del provvedimento di collocamento a riposo del dipendente che usufruisce dell'alloggio di servizio.

Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dello stesso richiedente

Il richiedente può ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per attestare il possesso dei requisiti generali di partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando e le condizioni attributive di punteggio di cui all'art. 3 del bando stesso, fatti comunque salvi i limiti di utilizzo delle misure di semplificazione previsti dall'art. 49 del citato D.P.R. (certificati medici e sanitari).

Le citate dichiarazioni e/o la documentazione sopra indicata (deve essere allegata almeno la prova di aver richiesto la documentazione se la stessa non è stata rilasciata entro la scadenza del bando) devono essere allegate alla domanda, l'omessa presentazione comporterà l'esclusione dal concorso o dall'assegnazione del punteggio.

Art.9

ISTRUTTORIA E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

A) Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria

Il Comune, ai sensi dell'art. 8 c.32 della L.R. 5 marzo 2008 n.3 che ha disposto la soppressione delle Commissioni di cui all'art. 8 della L.R. 13/89, procederà tramite i propri uffici all'istruttoria delle domande, all'attribuzione dei punteggi e quindi alla formazione della graduatoria provvisoria, la quale sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale ed ampiamente pubblicizzata attraverso gli uffici comunali, e i mezzi di informazione locali.

Le domande in relazione alle quali saranno individuate omissioni e dichiarazioni non veritiere, riguardanti i requisiti e le condizioni attributive di punteggio, porteranno all'esclusione dalla graduatorie e alle altre conseguenze previste dalla legge.

B) Ricorsi.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia mediante lettera raccomandata della pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita nella graduatoria provvisoria.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della suddetta graduatoria gli interessati potranno presentare ricorso in opposizione alla graduatoria medesima, presentando all'ufficio apposito modulo predisposto dal Comune. Il suddetto modulo dovrà essere presentato o inviato al Comune ai recapiti e secondo le

modalità previste per l'invio del modulo di domanda, nel rispetto delle regole indicate nell'art. 4 del presente bando. Il ricorso presentato oltre il suddetto termine di 30 giorni sarà dichiarato inammissibile. Per il lavoratori residenti all'estero, il termine suddetto è di 60 giorni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, l'Ufficio formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune ed ampiamente pubblicizzata attraverso gli uffici comunali e i mezzi di informazione locali. La graduatoria costituisce provvedimento definitivo, e resterà valida fino a pubblicazione di nuova graduatoria.

Art. 10

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine di scadenza è fissato nel 45° giorno a decorrere dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, coincidente con la pubblicazione nel B.U.R.A.S., del presente bando. In riferimento ai ricorrenti residenti all'estero, il suddetto termine è prorogato sino a 60 giorni per i residenti nell'area europea, e sino a 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

In ogni caso, le domande non possono essere presentate prima della data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.S.

Art. 11

INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL BANDO

Per chiarimenti sul Bando è possibile contattare:

- il Servizio Segreteria del Comune di Samassi, Via Municipio n. 1, nei seguenti orari di apertura al pubblico:

	Mattino	Pomeriggio
LUNEDI'	dalle ore 11:00 alle ore 13:00	dalle ore 16:00 alle ore 18:00
MARTEDI'	Chiuso	Chiuso
MERCOLEDI'	dalle ore 09:00 alle ore 11:00	dalle ore 16:00 alle ore 18:00
GIOVEDI'	Chiuso	Chiuso
VENERDI'	dalle ore 11:00 alle ore 13:00	Chiuso

oppure ai recapiti telefonici: 07093810204 – 07093810215.

Art. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informano gli interessati che i dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di assegnazione degli alloggi E.R.P.

Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.

Il titolare del trattamento dei dati va individuato nell'Amministrazione del Comune di Samassi.

Art. 13

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla L.R. n° 13/1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

Samassi 10.10.2019

Il Responsabile del Servizio

F.to:Dr.ssa Luisella Massetti

